

Provincia di Biella

**Concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 3 pozzi in falda profonda, nei Comuni di Benna e Verrone, assentita a "Finissaggio e Tintoria Ferraris SpA" con D.D n° 446 del 21.04.2016. PRATICA PROVINCIALE n° 271BI.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 446 del 21.04.2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DETERMINA

(omissis)

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 febbraio 2013 dal Sig. Stefano FERRARIS, in qualità di Amministratore Delegato della società "Finissaggio e Tintoria Ferraris Spa", relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, fatta salva ogni sanzione di legge.

Di assentire ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 5 marzo 2001 n° 4/R, in deroga ai disposti in materia di acqua sotterranea riservata al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 30 aprile 1996, n° 22 ed articolo 16 comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii. nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 dello stesso D.P.G.R. n° 10/R/2003, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società Finissaggio e Tintoria Ferraris S.p.A la concessione in parte preferenziale per poter continuare a derivare:

dal 10 agosto 1999, una portata massima istantanea di litri al secondo 30 ed un volume annuo massimo di metri cubi 300.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 9,51; dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, una portata massima istantanea di litri al secondo 50 ed in un volume annuo massimo di metri cubi 399.876, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 12,68 d'acqua pubblica da falde sotterranee profonde mediante estrazione da tre pozzi ubicati in Comune di Verrone, ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere tessile), con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in collettore consortile;

Di accordare la concessione di che trattasi a decorrere dal 10 agosto 1999, data di entrata in vigore del relativo decreto di attuazione: D.P.R. 18 febbraio 1999 n° 238, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 comma 2, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per ulteriori anni 15 (quindici), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente stesso provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente

Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.651 di Rep. del 25 febbraio 2013

**ART. – 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE**

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune di VERRONE, entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua. La concessione è accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali. Allo scopo di assicurare l'equilibrio delle falde sotterranee captate ed un corretto sistema di ricarica delle stesse, l'emungimento dal campo pozzi in parola dovrà avvenire in modo tale che la portata massima istantanea di prelievo non superi i valori indicati nel precedente articolo 1 per ciascuna manufatto e, in ogni caso, i 2/3 della portata critica per ciascun pozzo, qualora quest'ultima sia inferiore ai valori

stessi di concessione. L'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis).

Il Responsabile del Servizio  
Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche  
Dr. Graziano STEVANIN